

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4817

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

dal Ministro delle finanze

(DEL TURCO)

e dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(VISCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2000

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2000,
n. 268, recante misure urgenti in materia d'imposta sui redditi
delle persone fisiche e di accise

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	10
Analisi dell'impatto della regolamentazione	»	11
Relazione tecnica	»	12
Allegato alla Relazione tecnica	»	20
Disegno di legge	»	24
Decreto-legge	»	25

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge è emanato in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale ha disposto, tra l'altro, che l'emersione di imponibile possa essere destinata alla riduzione della pressione fiscale.

Il Governo ha già presentato, durante la discussione sul disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 2000 (A.S. n. 4761), un emendamento di correzione delle entrate. Tale emendamento intende tenere conto degli andamenti in corso del gettito tributario e dei conseguenti scostamenti rispetto alla previsione formulata al momento della presentazione del progetto di assestamento.

Tra le poste principali, si può rilevare che le imposte dirette (IRPEF e IRPEG) autoliquidate a saldo e in acconto hanno evidenziato, fino al versamento di metà settembre, un gettito nettamente superiore (circa 8.000 miliardi) a quanto prevedibile in base al profilo mensilizzato della previsione contenuta nel progetto di assestamento.

Per l'IVA, la variazione proposta tiene anch'essa conto degli scostamenti rispetto alla previsione originaria, desumibile dal gettito conseguito fino a metà settembre.

Entrambi questi scostamenti sono da attribuire in massima parte all'emersione di imponibili. Pertanto, il presente provvedimento trova copertura nelle maggiori entrate.

ARTICOLO 1. - *(Modifiche agli scaglioni di reddito ed agli importi delle detrazioni)*

L'articolo in commento è conseguente all'obiettivo prioritario del Governo di restituire ai contribuenti il maggior gettito relativo alle entrate fiscali a partire dall'anno

in corso, avuto riguardo all'imposta sul reddito delle persone fisiche. In particolare, la previsione contenuta nel comma 1 amplia la fascia di reddito attualmente compresa nel primo degli scaglioni di reddito, elevando da 15 a 20 milioni l'ammontare massimo dello scaglione.

Il comma 2 incrementa le detrazioni per redditi di lavoro, sia dipendente che autonomo o d'impresa minore.

Per quanto riguarda le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, esse risultano così graduate:

lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;

lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;

lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è supe-

riore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;

lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;

lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;

lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;

lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;

lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;

lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;

lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;

lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;

lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;

lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000.

Le detrazioni per redditi di lavoro autonomo e d'impresa minore risultano, invece, così strutturate:

lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;

lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;

lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;

lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;

lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;

lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.

Per effetto dell'innalzamento dell'importo massimo del reddito, compreso nel primo degli scaglioni di reddito, e delle detrazioni d'imposta per redditi di lavoro, i lavoratori dipendenti con redditi fino a 12 milioni di lire e i lavoratori autonomi con redditi fino a 6 milioni di lire non subiscono di fatto alcuna tassazione.

Il successivo comma 3 dispone che i sostituti d'imposta debbano tener conto dei nuovi importi delle detrazioni e dell'ampliamento del primo scaglione di reddito in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi di lavoro dipendente e a quelli a questi assimilati dell'anno 2000. Va considerato, tuttavia, che le predette operazioni possono essere eseguite alla fine dell'anno, ma anche nei due mesi successivi e che, anzi, per i pensionati e per tutti i lavoratori del settore pubblico, normalmente, sono eseguite nei primi due mesi dell'anno successivo. Pertanto, se nulla fosse stato previsto, la restituzione della maggiore IRPEF pagata nel corso dell'anno 2000 sarebbe avvenuta in momenti diversi. Taluni contribuenti avrebbero ricevuto il *bonus* nella busta paga di dicembre 2000, altri a gennaio 2001 e altri ancora a febbraio 2001. Per evitare questo effetto, è stato previsto che i sostituti d'imposta debbano procedere entro il

mese di novembre a restituire a tutti un acconto dell'importo che risulterà spettante a seguito delle operazioni di conguaglio. Tenuto conto che il risparmio medio d'imposta che ciascun contribuente consegue a seguito delle misure adottate sarà pari, in media, a lire 350.000, è stato stabilito che devono essere restituite le ritenute operate nel corso dell'anno 2000 fino, al massimo, a lire 350.000.

Il comma 4 dispone che per il periodo d'imposta 2000, la misura dell'acconto, già ridotta ai soli fini dell'IRPEF, dal 98 al 92 per cento dall'articolo 6, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente ridotta, agli stessi fini, dal 92 all'87 per cento. In tal modo, anche i contribuenti diversi dai lavoratori dipendenti riceveranno un parziale immediato beneficio dalle misure adottate. I sostituti d'imposta che trattengono la seconda o unica rata di acconto per il periodo d'imposta 2000 per i soggetti che hanno fruito dell'assistenza fiscale, relativamente alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 1999, sono tenuti ad applicare la riduzione dell'acconto senza attendere alcuna richiesta da parte degli interessati. Ciò consente di evitare che i contribuenti debbano inoltrare la specifica richiesta al sostituto d'imposta, richiesta che, in base alla normativa vigente, può essere effettuata soltanto entro il 30 settembre.

Il comma 5, inoltre, prevede la riduzione della misura dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dal 98 al 95 per cento e quella della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dal 98 al 93 per cento.

ARTICOLO 2. - (*Sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di accisa sugli oli minerali*)

L'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto la misura delle aliquote di accisa sugli oli minerali, nonché dell'imposta

di consumo su alcuni prodotti energetici in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Il medesimo articolo 8, al comma 5, ha previsto che tali aliquote siano raggiunte attraverso aumenti intermedi da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che, come espressamente dispone l'articolo 6, deve essere emanato annualmente.

Tale decreto è stato emanato, per il 1999, in data 16 gennaio.

Come noto, tuttavia, negli ultimi mesi del 1999 il progressivo aumento internazionale del prezzo del petrolio greggio ha determinato un continuo incremento dei prezzi finali dei prodotti petroliferi. Al fine di contrastare le spinte inflazionistiche determinate a seguito dei predetti aumenti, mediante il contenimento dei prezzi al consumo dei predetti prodotti, è stato emanato il decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, con il quale sono state ridotte, fino al 31 dicembre 1999, le aliquote di accisa di alcuni oli minerali. In particolare tale provvedimento ha inteso compensare la variazione dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, sulla formazione dei prezzi finali dei prodotti stessi.

Nel corso del 2000, in considerazione dei sempre maggiori aumenti subiti dal prezzo del petrolio greggio, sono stati emanati, in virtù di quanto previsto dall'articolo 2 del menzionato decreto-legge n. 383 del 1999, alcuni decreti interministeriali che hanno ulteriormente incrementato la riduzione delle aliquote di accisa, nonché decreti che si sono limitati a prorogare il predetto «sconto fiscale» (è attualmente in corso di perfezionamento il decreto di proroga fino al 31 dicembre 2000).

Accanto a tali provvedimenti di portata generale sono stati, inoltre, adottati appositi provvedimenti normativi in favore di alcune categorie per i quali l'incidenza dell'aumento dei prezzi dei carburanti è risultata partico-

larmente gravosa in virtù dell'attività economica esercitata (autotrasportatori commerciali e operatori interessati all'autotrasporto di persone), con conseguente riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio utilizzato da tali soggetti.

Per le ragioni fin qui esposte, permanendo la situazione di criticità determinata dai continui rialzi del petrolio greggio, si ritiene che non sia opportuno adottare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale dovrebbero essere fissate le maggiori aliquote di accisa sui prodotti energetici per l'anno 2000.

È stata pertanto predisposta la disposizione contenuta nell'articolo 2 con la quale viene sospesa l'emanazione del predetto provvedimento per l'anno 2000.

ARTICOLO 3. - (*Oli emulsionati*)

Con l'articolo 3, comma 1, vengono determinate, per il periodo 3 ottobre - 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa per le emulsioni acqua-gasolio, destinate all'autotrazione e al riscaldamento, e per le emulsioni acqua-olio combustibile denso, destinate al riscaldamento e all'uso industriale.

Dette aliquote avrebbero potuto essere determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ma, in assenza di tale provvedimento per l'anno 2000 ed a causa dell'andamento internazionale dei prezzi del petrolio, si è provveduto con il presente decreto.

Per la fissazione delle aliquote in parola si è tenuto anche conto delle caratteristiche delle emulsioni sotto il profilo dell'impatto ambientale e del fatto che talune di esse (specialmente quelle destinate alla combustione), costituiscono oggetto di sperimentazione alla stregua dei progetti pilota.

Per quanto riguarda gli oneri derivanti dall'applicazione delle nuove aliquote per le emulsioni, si fa presente che essi possono es-

sere valutati in circa 3 miliardi di lire, comprensive di IVA.

ARTICOLO 4. - (*Disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il GPL per le zone montane*)

L'articolo si propone di attenuare l'impatto dell'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi per riscaldamento, conseguente all'attuale congiuntura e limitatamente al periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, sugli utilizzatori residenti nelle zone geografiche disagiate individuate dall'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, aggiungendo alla riduzione minima di costo di lire 200 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e delle corrispondenti lire 258 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto (GPL), prevista dalla suddetta legge, un ulteriore importo di lire 50 per litro di gasolio e di lire 50 per chilogrammo GPL, portando in tal modo la riduzione minima di costo a lire 250 per litro di gasolio ed a lire 308 per chilogrammo di GPL.

Con la disposizione in commento, inoltre, si intende rendere immediatamente fruibile il beneficio di cui sopra anche a quei soggetti ai quali l'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha esteso, con decorrenza dal 1999, l'agevolazione prevista dalla sopracitata lettera c) dell'articolo 8, comma 10, della legge n. 448 del 1998, disponendo, tuttavia, che tale agevolazione abbia effetto solo dalla data di entrata in vigore del prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che aumenterà, in applicazione della cosiddetta *carbon tax*, le aliquote d'imposta dei prodotti petroliferi, entrata in vigore che, data l'attuale congiuntura, non si prevede prossima.

Pertanto, oltre a disporre che la suddetta agevolazione abbia effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, per ren-

derne possibile l'applicazione la disposizione in esame provvede a fornire la definizione di «frazione di comune».

L'onere finanziario del provvedimento è valutabile in circa 70 miliardi di lire per i consumi relativi al 1999 e in 108 miliardi per i consumi relativi al 2000 per un totale di lire 178 miliardi.

ARTICOLO 5. - (*Aliquote di accisa per taluni oli minerali utilizzati come combustibile per riscaldamento*)

Con il comma 1 dell'articolo 5 vengono fissate per taluni oli minerali, destinati a determinati impieghi (gasolio e GPL per riscaldamento e metano per combustione per usi civili), nuove aliquote di accisa per il periodo 3 ottobre 2000-31 dicembre 2000, che riducono l'onere fiscale relativo all'accisa gravante sui medesimi.

Allo scopo di evitare distorsioni nel mercato, con il comma 2 viene esteso il nuovo trattamento fiscale ai medesimi prodotti già immessi in consumo, con l'osservanza delle modalità di cui al successivo comma 3 (istanza di rimborso della parte e accredito d'imposta ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).

Sulla base di una stima dei consumi dei prodotti interessati nel periodo di vigenza delle nuove aliquote, il costo di accisa stimato per l'applicazione della disposizione in esame può essere determinato in 243 miliardi di lire; atteso il conseguente minor introito per IVA, quantificabile in lire 49 miliardi, l'onere complessivo è stimato in circa lire 292 miliardi.

Tenuto conto del rischio di distrazioni in frode del gasolio per uso di riscaldamento assoggettato, rispetto al gasolio per autotrazione, a minor imposta per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il comma 4 stabilisce una percentuale fissa del colorante già impiegato in misura variabile ai

sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 aprile 1997 per distinguere, sotto il profilo commerciale, il gasolio destinato al riscaldamento rispetto a quello impiegato per l'auto-trazione.

Con il comma 5, si mira ad applicare al gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle serre l'accisa nella misura del 5 per cento dell'aliquota normale.

Con il comma 6, infine, viene data indicazione della copertura finanziaria del provvedimento.

Sulla base di una stima dei consumi dei prodotti interessati dalla riduzione di accisa per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, la minor entrata conseguente può essere così valutata:

1) per il gasolio per riscaldamento, sulla base di consumi stimati pari a 1.912 miliardi di litri, la riduzione di accisa comporta una minore entrata di 80 miliardi di lire e di 16 miliardi per IVA, per un totale di 96 miliardi di lire;

2) per il GPL per riscaldamento sulla base di consumi stimati pari a 776 miliardi di chilogrammi, la riduzione di accisa comporta una minore entrata di 32 miliardi di lire e di 6 miliardi per IVA, per un totale di 38 miliardi di lire;

3) per il metano destinato ad usi civili, sulla base di consumi stimati pari a 9.251 miliardi di metri cubi, la riduzione di accisa comporta una minore entrata di 131 miliardi di lire e di 26 miliardi per IVA, per un totale di 157 miliardi di lire.

Complessivamente, quindi, l'onere della riduzione di aliquote proposta è stimato in circa 292 miliardi di lire (243 per accisa e 49 per IVA).

ARTICOLO 6. - (*Aliquote di accisa per i carburanti agricoli*)

Con il comma 1 dell'articolo 6 vengono fissate, per il periodo 3 ottobre 2000 - 31 dicembre 2000, nuove aliquote di accisa per i prodotti benzina e gasolio destinati agli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura inferiori a quelle ridotte attualmente vigenti ai sensi del punto 5 della Tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

In considerazione dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, la disposizione in esame anticipa il trattamento fiscale di maggior favore da applicare, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, a partire dal 1° gennaio 2001 sui medesimi prodotti, in relazione alla riduzione dei consumi realizzati, nonché alla applicazione del regime ordinario in materia di imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli e la cui previsione è contenuta nel regolamento, di prossima emanazione, concernente le nuove modalità di gestione del beneficio fiscale di che trattasi.

Allo scopo di evitare distorsioni nel mercato, con il comma 2 viene esteso il nuovo trattamento fiscale ai medesimi prodotti già immessi in consumo, con l'osservanza delle modalità di cui al successivo comma 3 (istanza di rimborso della parte e accredito d'imposta ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).

Sulla base dei consumi dei prodotti interessati nel periodo di vigenza delle nuove aliquote di accisa, stimati nella misura di 842 milioni di litri di prodotto per il gasolio e di 16 milioni di litri per la benzina, l'onere

per l'applicazione della disposizione in esame può essere determinato in lire 1 miliardo per la benzina e 55 miliardi per il gasolio (comprensivi del minor introito per IVA) per un onere complessivo pari a lire 56 miliardi circa.

ARTICOLO 7. - *(Disposizioni finalizzate all'incremento delle entrate dei giochi)*

La disposizione risponde all'esigenza di garantire l'immediata acquisizione delle entrate derivanti dall'introduzione di nuove ti-

pologie di giochi in relazione ai quali si rende necessario accelerare le relative procedure.

ARTICOLO 8.

L'articolo in commento prevede le modalità concernenti il versamento del prelievo supplementare da parte degli acquirenti, sulla base dei regolamenti (CEE) n. 3950/92 e successive modificazioni, e (CEE) n. 536/93, e successive modificazioni.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

L'intervento d'urgenza si rende necessario al fine di procedere, già a partire dal periodo d'imposta 2000, all'utilizzo del maggior gettito mediante la sua restituzione ai contribuenti, nonché per attenuare la forte incidenza che l'aumento del prezzo internazionale del petrolio esercita sui prezzi al consumo dei prodotti derivati dalla medesima materia prima.

Le disposizioni recate dal decreto-legge non comportano interferenze con le competenze demandate agli enti locali in quanto le modifiche introdotte incidono su tributi erariali. Non sono neppure rinvenibili profili di tensione con l'ordinamento comunitario. In particolare si evidenzia che per la introduzione delle aliquote di accisa agevolate sugli oli emulsionati, prodotto a basso impatto ambientale e non utilizzato da un particolare settore d'impresa, questo Ministero ha già inoltrato ai competenti uffici dell'Unione europea una specifica richiesta di deroga.

Il testo del provvedimento non introduce nuove definizioni normative. I riferimenti normativi contenuti nel presente decreto-legge sono corretti. Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti generati dalle medesime disposizioni.

In relazione all'oggetto del decreto-legge, non risultano pendenti giudizi di costituzionalità né disegni di legge all'esame del Parlamento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

I destinatari delle disposizioni recate dal provvedimento possono essere individuati nei soggetti che svolgono attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa (per la parte che si riferisce all'imposta sul reddito delle persone fisiche), ovvero nei consumatori, a qualsiasi titolo, di prodotti energetici soggetti ad accisa.

La finalità delle disposizioni contenute nel decreto-legge va individuata nella necessità di mitigare le ripercussioni economiche negative conseguenti all'aumento dei prezzi al consumo dei prodotti derivati dal petrolio, nonché di anticipare al periodo d'imposta 2000 la restituzione ai contribuenti del *surplus* di entrate fiscali.

Non si rinvergono profili di criticità rispetto ai presupposti organizzativi dell'intervento normativo ovvero condizioni il cui mancato soddisfacimento potrebbe compromettere il perseguimento degli obiettivi del medesimo. Si evidenzia, tuttavia, che le disposizioni in materia di IRPEF impongono ai sostituti d'imposta alcuni adempimenti, primo dei quali la restituzione ai contribuenti delle maggiori ritenute operate nel corso dell'anno 2000.

Non vi è alternativa alla predisposizione di una norma primaria in quanto la disciplina del decreto-legge incide, tra l'altro, sugli scaglioni di reddito e sulla misura dell'accisa. Inoltre, tra i veicoli con i quali introdurre la norma primaria, la scelta del provvedimento d'urgenza è dettata dalla necessità di limitare le tensioni economico-sociali dovute all'aumento del prezzo del petrolio nonché di restituire ai contribuenti, già dal periodo d'imposta in corso, le risorse finanziarie costituenti il cosiddetto «bonus fiscale».

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA. - L'evoluzione del gettito tributario rilevato sulla base dei dati ormai consolidati anche della prima autotassazione, consente che il Governo, nella sua responsabilità e nell'esercizio delle sue prerogative costituzionali, disponga con provvedimento di urgenza, da sottoporre alla conversione del Parlamento, una prima consistente applicazione della linea di indirizzo stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000): la restituzione ai contribuenti di una quota del maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale e dal recupero di basi imponibili evase, nel rigoroso rispetto dei vincoli di indebitamento netto della pubblica amministrazione sanciti a livello comunitario.

Si sottolinea in proposito che quest'ultimo obiettivo, già fissato nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003, nella misura dell'1,5 per cento in rapporto al PIL, viene confermato nella misura più contenuta dell'1,3 per cento definita dall'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004.

ARTICOLO 1. - *(Modifiche agli scaglioni di reddito ed agli importi delle detrazioni).*

Commi 1-4. - *Sgravi IRPEF per l'anno d'imposta 2000* (soglie di esenzione: 12 milioni per lavoro dipendente; 6 milioni per lavoro autonomo/d'impresa; spostamento del 1° scaglione da 15 a 20 milioni).

Il presente documento illustra e valuta la proposta di revisione della struttura dell'IRPEF.

In particolare si propone di modificare la struttura delle aliquote nel seguente modo (le variazioni sono riportate in neretto):

Scaglioni (in milioni)	Aliquote vigenti (percentuale)	Aliquote proposte (percentuale)
Fino a 15	18,5	18,5
da 15 a 20	25,5	18,5
da 20 a 30	25,5	25,5
da 30 a 60	33,5	33,5
da 60 a 135	39,5	39,5
oltre 135	45,5	45,5

Viene ulteriormente ipotizzato di innalzare la detrazione d'imposta di lavoro dipendente (e assimilati) al fine di garantire un livello di esenzione, per tale cespite, pari a 12 milioni. Detta ipotesi comporta l'innalzamento del primo importo di detta detrazione, l'elevazione del primo scaglione per la fruizione della stessa da 9,1 milioni a 12 milioni e un conseguente ridisegno per una corretta gestione dell'intorno, come da schema seguente:

DETRAZIONE DI LAVORO DIPENDENTE VIGENTE		DETRAZIONE DI LAVORO DIPENDENTE PROPOSTA	
Limiti di reddito (in milioni)	Importi (in lire)	Limiti di reddito (in milioni)	Importi (in lire)
Fino a 9,1	1.750.000	Fino a 12	2.220.000
da 9,1 a 9,3	1.650.000	da 12 a 12,3	2.100.000
da 9,3 a 15	1.550.000	da 12,3 a 12,6	2.000.000
da 15 a 15,3	1.400.000	da 12,6 a 15	1.900.000
da 15,3 a 15,6	1.300.000	da 15 a 15,3	1.750.000
da 15,6 a 15,9	1.200.000	da 15,3 a 15,6	1.600.000
da 15,9 a 30,0	1.050.000	da 15,6 a 15,9	1.450.000
da 30,0 a 40,0	950.000	da 15,9 a 16	1.330.000
da 40 a 50,0	850.000	da 16 a 17	1.260.000
da 50,0 a 60,0	750.000	da 17 a 18	1.190.000
da 60,0 a 60,3	650.000	da 18 a 19	1.120.000
da 60,3 a 70,0	550.000	da 19 a 30	1.050.000
da 70,0 a 80,0	450.000	da 30 a 40	950.000
da 80,0 a 90,0	350.000	da 40 a 50	850.000
da 90,0 a 90,4	250.000	da 50 a 60	750.000
da 90,4 a 100,0	150.000	da 60 a 60,3	650.000
oltre 100	100.000	da 60,3 a 70,0	550.000
		da 70,0 a 80,0	450.000
		da 80,0 a 90,0	350.000
		da 90 a 90,4	250.000
		da 90,4 a 100	150.000
		oltre 100	100.000

Analogamente, per quanto riguarda i redditi da impresa e da lavoro autonomo, viene proposto l'innalzamento della specifica detrazione per portare il livello di esenzione al valore di 6 milioni. Lo schema seguente illustra l'ipotesi di ridisegno della detrazione in esame:

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DETRAZIONE DI IMPRESA VIGENTE		DETRAZIONE DI IMPRESA PROPOSTA	
Limiti di reddito (in milioni)	Importi (in lire)	Limiti di reddito (in milioni)	Importi (in lire)
Fino a 9,1	750.000	Fino a 9,1	1.110.000
da 9,1 a 9,3	650.000	da 9,1 a 9,3	1.000.000
da 9,3 a 9,6	550.000	da 9,3 a 9,6	900.000
da 9,6 a 9,9	450.000	da 9,6 a 9,9	800.000
da 9,9 a 15	350.000	da 9,9 a 15	700.000
da 15 a 30,0	200.000	da 15 a 15,3	600.000
da 30,0 a 60,0	100.000	da 15,3 a 16	480.000
		da 16 a 17	410.000
		da 17 a 18	340.000
		da 18 a 19	270.000
		da 19 a 30	200.000
		da 30 a 60	100.000

L'adozione dell'intera proposta, valutata con l'ausilio del modello previsionale di microsimulazione, comporta un minor gettito di competenza IRPEF, pari a circa 10.650 miliardi per il 2000; detto minor gettito è per circa 10.450 miliardi relativo all'IRPEF erariale e per circa 200 miliardi relativo all'addizionale regionale.

Viene disposto che i sostituti d'imposta debbano tener conto dei nuovi importi delle detrazioni e dell'ampliamento del primo scaglione di reddito provvedendo, a titolo di acconto, entro il mese di novembre, alla restituzione fino a capienza, di un importo massimo di lire 350.000.

Inoltre, al fine di favorire in analoga misura anche i restanti contribuenti ovvero la parte dei redditi soggetta all'autotassazione viene diminuita la percentuale dell'acconto IRPEF, per il solo anno 2000, rendendola operante in fase di versamento del secondo acconto.

Pertanto nelle ipotesi sopra illustrate, si avrà il seguente andamento sul gettito di cassa (miliardi):

	2000	2001	2002
Riduzione % acconto	- 1.837	1.837	-
Ritenute IRPEF	- 7.155	- 1.789	-
Saldo IRPEF 2000	-	- 1.506	-
Acconto IRPEF 2001	-	- 1.130	1.130
Saldo addiz. 2000	-	- 200	-
Totale . . .	- 8.992	- 2.788	1.130

Comma 5. - *Riduzione acconto IRPEG 2000 dal 98 per cento al 93 per cento.*

È prevista la riduzione dal 98 per cento al 93 per cento della percentuale di acconto 2000 IRPEG: si evidenzia di seguito l'andamento del gettito atteso, per cassa ed in miliardi di lire.

2000	2001
2.320	+ 2.320

La riduzione della percentuale di acconto 2000 di cinque punti percentuali (dal 98 per cento al 93 per cento) si stima possa ridurre il gettito atteso in sede di versamento del secondo od unico acconto ed un maggiore saldo di cassa 2001 per un importo pari a circa 2.320 miliardi.

A tale stima si è giunti sulla base dei versamenti risultanti da modelli F24 2000 e in base alle previsioni di gettito secondo i quali l'ammontare complessivo di acconto IRPEG 2000 sarà pari a circa 45.500 miliardi: pertanto la riduzione della misura nominale dell'acconto 2000 provocherà uno spostamento di cassa pari a circa 45.500 [(1) - (93 per cento/98 per cento)] = 2.320 miliardi.

Riduzione acconto IRAP 2000 dal 98 per cento al 95 per cento.

È prevista la riduzione dal 98 per cento al 95 per cento della percentuale di acconto 2000 IRAP: si evidenzia di seguito l'andamento del gettito atteso, per cassa ed in miliardi di lire.

2000	2001
- 1.300	+ 1.300

La riduzione della percentuale di acconto 2000 di tre punti percentuali (dal 98 per cento al 95 per cento) si stima - sulla base del gettito atteso - possa ridurre il gettito atteso in sede di versamento del secondo od unico acconto per un importo pari a circa 1.300 miliardi e conseguentemente incrementi il saldo 2000 atteso di cassa nel 2001 di un pari importo.

ARTICOLO 2. - *(Sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di accisa sugli oli minerali).*

La norma non ha effetti finanziari.

ARTICOLO 3. - (*Oli emulsionati*).

Considerato che, attualmente gli oli emulsionati pagano l'accisa in ragione della percentuale di prodotto petrolifero presente nell'emulsione, variabile dall'85 per cento all'88 per cento, si hanno vantaggi di circa lire 137 al chilogrammo tra i carichi fiscali attuali e quelli previsti dal decreto-legge.

Attesi prevedibili consumi del prodotto nel IV trimestre del 2000, pari a circa 18.000 tonnellate si ha un mancato introito di:

$137 \times 18.000 = 2,5$ miliardi per le accise e 0,5 miliardi per l'IVA pari quindi a circa 3 miliardi complessivi per l'anno 2000.

ARTICOLO 4. - (*Disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il GPL per le zone montane*).

L'articolo prevede la riduzione dell'accisa sui carburanti per riscaldamento e sul GPL per le zone montane.

La tavola seguente illustra la perdita di gettito derivante dal provvedimento che risulta pari a 178 miliardi per l'anno 2000.

ULTERIORE RIDUZIONE DEL PREZZO PER LE ZONE MONTANE
(*minore introito espresso in miliardi*)

		Stima dei consumi ott-dice 2000	Sconto sul prezzo complessivo	Minore introito accisa	Minore introito IVA	Minore introito
Gasolio riscaldamento	ml lt	644	50	27	5	32
GPL combustione	ml kg	113	50	5	1	6
	Costo aggiuntivo zone montane . . .			32	6	38

Considerato il costo delle precedenti misure stabilite nella finanziaria 2000 per l'allargamento delle provvidenze al GPL in serbatoi ed in bombole in Sardegna e nelle isole minori, ivi valutato circa 70 miliardi annui, si ha:

Onere riferentesi al 1999	70 mld (IVA compresa)
Onere per il 2000	108 mld (70+38 IVA compresa)
TOTALE	178 mld

ARTICOLO 5. - *(Aliquote di accisa per taluni oli minerali utilizzati come combustibile per riscaldamento).*

Commi 1-4. - L'articolo prevede la riduzione dell'accisa sui carburanti per riscaldamento su tutto il territorio nazionale.

La tavola seguente illustra la perdita di gettito derivante dal provvedimento pari a 292 miliardi nel 2000.

STIMA DELLA MINORE ENTRATA DERIVANTE
DALL'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE SU ALCUNI PRODOTTI
PETROLIFERI PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2000
(minore introito espresso in miliardi)

		Stima dei consumi ott-dice 2000	Sconto sul prezzo complessivo	Minore introito accisa	Minore introito IVA	Minore introito
Gasolio riscaldamento	ml lt	1912	50	80	16	96
GPL combustione	ml kg	776	50	32	7	39
Metano usi civili riscaldamento . .	ml kg	9251	17	131	26	157
TOTALE . . .				243	49	292

Comma 5. - *Riscaldamento serre.*

L'articolo 5, al comma 5, prevede la riduzione dell'accisa sui carburanti per il riscaldamento delle serre.

La tavola seguente illustra la perdita di gettito derivante dal provvedimento pari a 12 miliardi nell'anno 2000.

STIMA DELLA MINORE ENTRATA DERIVANTE
DALL'APPLICAZIONE DELLO SCONTO SU ALCUNI PRODOTTI
PETROLIFERI UTILIZZATI IN AGRICOLTURA PER IL PERIODO
OTTOBRE-DICEMBRE 2000
(minore introito espresso in miliardi)

		Stima dei consumi ott-dice 2000	Riduzione percentuale dell'aliquota	Aliquota normale	Aliquota ridotta	Minore introito accisa	Minore introito IVA	Minore introito
Gasolio altre serre	ml lt	53	dal 30% al 5%	739064	36953	10	1	11
Gasolio serre florovivaistiche . . .	ml lt	27	dal 10% al 5%	739064	36953	1	0	1
TOTALE . . .						11	1	12

ARTICOLO 6. - (*Aliquote di accisa per i carburanti agricoli*). L'articolo 6 prevede la riduzione dell'accisa sui carburanti agricoli.

La tavola seguente illustra la perdita di gettito derivante dal provvedimento pari a 48 miliardi nel 2000.

STIMA DELLA MINORE ENTRATA DERIVANTE
DALL'APPLICAZIONE DELLO SCONTO SU ALCUNI PRODOTTI
PETROLIFERI UTILIZZATI IN AGRICOLTURA PER IL PERIODO
OTTOBRE-DICEMBRE 2000
(*minore introito espresso in miliardi*)

		Stima dei consumi ott-dice 2000	Riduzione percentuale dell'aliquota	Aliquota normale	Aliquota ridotta	Minore introito accisa	Minore introito IVA	Minore introito
Gasolio	ml lt	725	dal 30% al 22%	739064	162594	43	4	47
Benzina	ml lt	16	dal 55% al 49%	1007486	493668	1	0	1
TOTALE . . .						44	4	48

Considerate le attuali aliquote (30 per cento) sul gasolio: 221.719 lire per mille litri e (55 per cento) sulla benzina: 553.850 lire per mille litri. Nonchè le nuove aliquote previste (22 per cento) sul gasolio: 162.594 lire per mille litri e (49 per cento) sulla benzina: 493.668 per mille litri, si ha un vantaggio netto di circa 60 lire per ogni litro.

ARTICOLO 7. - (*Disposizioni finalizzate all'incremento delle entrate dei giochi*). L'attivazione del gioco del Bingo, prevista dal decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, sarà operativa a partire dai primi mesi dell'anno 2001, in considerazione dei tempi tecnici richiesti dagli adempimenti propedeutici, organizzativi e regolamentari.

Le entrate di competenza dello Stato derivanti dal nuovo gioco sono stimabili in circa 803 miliardi nel 2001 (circa 675 miliardi per l'Erario e circa 128 miliardi per l'amministrazione dei Monopoli di Stato incaricata dell'organizzazione e del controllo centralizzato del gioco).

Per gli anni successivi il gettito erariale dovrebbe avere un sensibile incremento in ragione del grado di attuazione del piano di assegnazione delle concessioni per la gestione delle sale di gioco.

Il completamento di tale piano dovrebbe comportare un utile erariale su base annua stimabile in circa 1.600 miliardi ed entrate per l'amministrazione dei Monopoli per circa 304 miliardi.

La privatizzazione della gestione delle Lotterie nazionali (tradizionali ed istantanee), dovrebbero consentire un notevole impulso al settore, dal

quale sono prevedibili maggiori entrate nette erariali per circa 1.303 miliardi, derivanti dalle lotterie nazionali tradizionali per circa 126 miliardi, e da quelle istantanee per circa 1.179 miliardi.

Nel triennio si avrà:

	2001	2002	2003
Bingo	803	1.000	1.904
Lotterie nazionali	126	136	147
Lotterie istantanee	1.179	1.214	1.202
Totale . . .	2.108	2.350	3.253

ARTICOLO 8. - (*Versamento del prelievo supplementare*). La disposizione non comporta oneri per l'Erario.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Provvedimenti	2000	2001	2002	2003
Articolo 1, commi 1-4: Irpef (scag. da 0-15 a 0-20, detrazioni e acconto da 92% a 87%)	- 8992	- 2588	1130	
Articolo 1, commi 1-4: effetti su addizionale Irpef		- 200		
Articolo 1, comma 5: Irpeg (acconto da 98% a 93%)	- 2320	2320		
Articolo 1, comma 5: Irap (acconto da 98% a 95%)	- 1300	1300		
TOTALE PARZIALE ARTICOLO 1 . . .	- 12612	832	1130	
Articolo 2: (blocco <i>carbon-tax</i>)	0	0	0	
Articolo 3: (oli emulsionati - riduzione accisa)	- 3			
Articolo 4: (riduzione accisa carburanti riscaldamento e GPL zone montane)	- 38			
Articolo 4: (effetto retroattivo)	- 140			
Articolo 5: (riduzione accisa carburanti riscaldamento territorio nazionale)	- 292			
Articolo 5, comma 5: (riscaldamento serre)	- 12			
Articolo 6: (riduzione accisa carburanti agricoli)	- 48			
Articolo 7: (giochi)		2108	2350	3253
Articolo 8: (pagamento quote latte)				
TOTALE . . .	- 13145	2940	3480	3253

ALLEGATO

*(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)*TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE**Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**
(omissis).

ARTICOLO 11. - *(Determinazione dell'imposta)*. - 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a lire 15.000.000 18,5%;
- b) oltre lire 15.000.000 e fino a lire 30.000.000 25,5%;
- c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 33,5%;
- d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 39,5%;
- e) oltre lire 135.000.000 45,5%.

2. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis.

3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3-bis, se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

3-bis. Il credito di imposta spettante a norma dell'articolo 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105, è riconosciuto come credito limitato ed è escluso dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed è portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta netta relativa agli utili per i quali è attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.

3-ter. Relativamente al credito di imposta limitato di cui al comma 3-bis, il contribuente ha facoltà di avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 14.

ARTICOLO 13. - (*Altre detrazioni*). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:

- a) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 9.100.000;
- b) lire 1.650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
- c) lire 1.550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 15.000.000;
- d) lire 1.400.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
- e) lire 1.300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;
- f) lire 1.200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;
- g) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 30.000.000;
- h) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;
- i) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;
- l) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;
- m) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;
- n) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;
- o) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;
- p) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;
- q) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;
- r) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;
- s) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:

- a) lire 190.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;

b) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;

c) lire 430.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;

d) lire 360.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;

e) lire 180.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;

f) lire 90.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.

2-bis. La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età.

2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:

a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;

b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;

c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a:

a) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;

b) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

c) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;

d) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;

e) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;

f) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 30.000.000;

g) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2000.

**Misure urgenti in materia d'imposta
sui redditi delle persone fisiche e di accise**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la riduzione del carico fiscale già a partire dal periodo d'imposta 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche agli scaglioni di reddito ed agli importi delle detrazioni)

1. Nell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito, per il periodo d'imposta 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a), le parole: «fino a lire 15.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «fino a lire 20.000.000»;

b) nella lettera b), le parole: «oltre lire 15.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «oltre lire 20.000.000».

2. Nell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, autonomo o

d'impresa, per il periodo d'imposta 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le lettere da a) a s) sono sostituite dalle seguenti:

«a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;

b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;

e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;

i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;

p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;

q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;

r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;

s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;

t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;

u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;

v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;

z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;

aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000.»;

b) nel comma 3, le lettere da a) a g) sono sostituite dalle seguenti:

«a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;

b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

c) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;

d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;

e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;

f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;

h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.».

3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, procedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi dell'anno 2000; tuttavia, a titolo di acconto, entro il mese di novembre, restituiscono a ciascun percipiente le ritenute operate nel corso dell'anno 2000 fino ad un importo non superiore a lire 350.000.

4. Per il periodo d'imposta 2000, la misura dell'acconto, già ridotta ai soli fini dell'IRPEF dal 98 al 92 per cento dall'articolo 6, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente ridotta, agli stessi fini, dal 92 all'87 per cento. I sostituti d'imposta, che trattengono la seconda o unica rata di acconto per il periodo d'imposta 2000 per i soggetti che hanno fruito dell'assistenza fiscale relativamente alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 1999, sono tenuti ad applicare la presente disposizione senza attendere alcuna richiesta da parte degli interessati.

5. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000, la misura dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è ridotta dal 98 al 95 per cento. Per il medesimo periodo d'imposta la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta dal 98 al 93 per cento.

6. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità per la compensazione a favore delle regioni dei minori introiti conseguenti alla riduzione della misura dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Articolo 2.

(Sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di accisa sugli oli minerali)

1. Per l'anno 2000 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005.

Articolo 3.

(Oli emulsionati)

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa degli oli emulsionati previsti dall'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stabilite nelle seguenti misure:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 513.693 per mille litri;

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 513.693 per mille litri;

c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:

con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;

con olio combustibile BTZ: lire 96.154 per mille chilogrammi;

- d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:
con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;
con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi.

Articolo 4.

*(Disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il GPL
per le zone montane)*

1. Per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

2. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) indicata nel comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per «frazioni di comuni» si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse. Per le frazioni appartenenti alla zona climatica F di cui al suddetto decreto n. 412 del 1993 il beneficio decorre dal 1999 o dalla data, se successiva, in cui il provvedimento del sindaco, con il quale viene riconosciuta l'appartenenza alla suddetta zona climatica, diventa operativo.

3. Nel n. 4) della lettera c) di cui al comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, il riferimento alle frazioni di cui all'alinea della suddetta lettera si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E.

4. La sostituzione della lettera c) di cui al comma 1, disposta dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha effetto, per quanto concerne le nuove ipotesi di applicazione del beneficio previste dalla norma così come sostituita con decorrenza retroattiva dal 1999, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5.

*(Aliquote di accisa per taluni oli minerali utilizzati
come combustibile per riscaldamento)*

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:

olio da gas o gasolio usato come combustibile per riscaldamento:
lire 697.398 per mille litri;

gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;

gas metano per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;

b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;

c) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;

per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 46,78 per metro cubo;

b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.

2. Le variazioni di accisa previste dal comma 1 per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo e che alle ore zero del 3 ottobre 2000 sono posseduti in quantità superiore a 3.000 chilogrammi dagli esercenti dei depositi per uso commerciale.

3. Gli esercenti di cui al comma 2, per ottenere il rimborso di quanto spettante, presentano, entro sessanta giorni dal 3 ottobre 2000, apposita istanza, contenente anche la dichiarazione delle giacenze possedute alla predetta data, agli Uffici tecnici di finanza competenti per territorio; il rimborso spettante è concesso mediante accredito ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

4. La misura del colorante previsto per il gasolio per uso riscaldamento dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1997, è fissata in grammi 4 per quintale di prodotto.

5. Per il periodo 3 ottobre 2000-31 dicembre 2000, relativamente al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre, l'accisa si applica nella misura del 5 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 6.

(Aliquote di accisa per i carburanti agricoli)

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio,

a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa previste al n. 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.

2. Il trattamento fiscale previsto al comma 1 si applica anche ai prodotti giacenti alla stessa data in quantità superiori a 3000 chilogrammi presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per uso agricolo.

3. Gli esercenti i depositi di cui al comma 2, per ottenere il rimborso di quanto spettante, presentano, entro sessanta giorni dal 3 ottobre 2000, apposita istanza, contenente anche la dichiarazione delle giacenze possedute alla predetta data, agli Uffici tecnici di finanza competenti per territorio; il rimborso spettante è concesso mediante accredito ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Articolo 7.

(Disposizioni finalizzate all'incremento delle entrate dei giochi)

1. Il Ministro delle finanze pubblica, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i bandi per le concessioni dell'esercizio delle lotterie istantanee, di quelle tradizionali e dei nuovi giochi introdotti sino alla medesima data. Non sono assimilabili alle carte valori i biglietti o qualsiasi altro strumento cartolare rilasciati a coloro che partecipano alle lotterie o ai giochi suindicati.

Articolo 8.

(Versamento del prelievo supplementare)

1. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, ed al regolamento (CEE) n. 536/93, e successive modificazioni, possono essere versate dagli acquirenti con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e successive modificazioni.

Articolo 9.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 13.145 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4,

della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 2000.

CIAMPI

AMATO – DEL TURCO – VISCO

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO